

N. 12650/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02161/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale n. 2161/15, proposto dall'avv. Alfonso Luigi Marra, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso la Segreteria del tribunale adito,

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul **decreto** della Corte di appello di Roma, sez. "equa riparazione", RG n. 53078/09 del 29 maggio 2012.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 4 novembre 2015 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2015, e depositato il successivo 11 febbraio, l'avv. Alfonso Luigi Marra ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul **decreto** della Corte di appello di Roma, sez. "equa riparazione", RG n. 53078/09 del 29 maggio 2012.

Il **decreto**, emesso su ricorso intentato dalla sig.ra Rita Bellarosa ai sensi della c.d. Legge Pinto, ha condannato l'Amministrazione resistente anche al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, da liquidare all'avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Per il recupero di tali somme l'avv. Alfonso Luigi Marra ha proposto il ricorso per l'esecuzione del giudicato, non avendo il Ministero della giustizia dato esecuzione al **decreto** della Corte di appello di Roma. Ha altresì chiesto la condanna del Ministero alla rifusione delle "spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale". Ha infine chiesto la nomina di un Commissario ad acta che subentri all'Amministrazione in caso di suo perdurante inadempimento.

2. Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere chiarito il petitum azionato in giudizio, volto esclusivamente ad ottenere dal Ministero della giustizia il pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, oltre agli accessori di legge, liquidate dalla Corte di appello di Roma con il **decreto** in epigrafe indicato a favore del procuratore antistatario.

Ciò preliminarmente chiarito, va ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c, il ricorso per l'**ottemperanza** innanzi al giudice amministrativo è esperibile anche nei confronti dei decreti non opposti di condanna all'equa riparazione previsti dall'art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), avendo essi natura decisoria su diritti soggettivi e idoneità ad assumere valore ed efficacia di giudicato (Trga Trento 9 luglio 2014, n. 279; Tar Molise 14 maggio 2014, n. 303; Tar Lecce, sez. III,

20 gennaio 2014, n. 200; id., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 82), e quindi anche per il capo degli stessi decreti che condanna alle spese e agli onorari del giudizio.

Visti gli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, non avendo il Ministero della giustizia, al quale il ricorso è stato notificato, smentito l'assunto di parte ricorrente in ordine alla mancata esecuzione del giudicato formatosi sul predetto **decreto** della Corte di appello di Roma. Ne consegue l'obbligo del predetto Ministero di pagare al ricorrente le spese, gli onorari del giudizio e gli accessori di legge, nella misura liquidata dal **decreto** della Corte di appello di Roma.

Quanto alle ulteriori spese di cui il ricorrente chiede la rifusione, va ricordato che nel giudizio di **ottemperanza** le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione del **decreto**, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione (Tar Lazio, sez. II bis, 19 maggio 2014, n. 5214; id., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 9028; Tar Catanzaro, sez. I, 20 febbraio 2013, n. 178), di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (Tar Napoli, sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 6796; Tar Catania, sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 3188).

In questi termini deve essere accolto tale capo di domanda, sempre che anche tale somma sia stata anticipata dall'avvocato antistatario, dovendosi naturalmente escludere una doppia dazione.

In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l'obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al **decreto** della Corte di appello di Roma entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti, liquidando altresì le ulteriori somme a titolo di spesa riconosciute da questo Collegio.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d'ora il responsabile dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – che ha una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze -, Commissario ad acta per l'adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro

giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato. A detto Commissario l'Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto adempimento. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell'economia e delle finanze

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'esigua attività difensiva svolta, nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo giudiziale.

Dispone che, ove l'amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile pro tempore dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di giorni 90 (novanta).

Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, a favore dello stesso ricorrente, avvocato di se stesso dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.salvisjuribus.it